

**Irap**

Con riferimento all'art. 10 bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo N. 446/1997 è stato assunto il metodo retributivo quale sistema per individuare la base imponibile, determinata in un importo pari all'ammontare delle seguenti voci:

- retribuzioni erogate al personale dipendente (rilevanti ai fini contributivi, come specificato dalla circolare Ministero Finanze N. 97/E del 9 aprile 1998);
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 e compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 49, comma 2, lett.a) del TUIR;
- compensi per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. 1 del TUIR.

L'aliquota di imposta applicata è stata dell'8,5 % in ottemperanza dell'art. 16, comma 2.

**Imposta di bollo**

Per l'imposta di bollo si è applicato il regime previsto dall'art. 8 del DPR 642/72 in base al quale nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è sempre a carico dell'altra parte.

**Imposta di registro**

Per l'imposta di registro si è applicato il regime di cui all'art. 57, comma 7, del DPR 131/86 in base al quale per gli atti di cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta è esclusivamente la parte contraente, in deroga alla legge N. 392/1978.

A riguardo va anche detto che l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad una specifica richiesta di interpretazione formulata dall'Agenzia del Demanio relativa alle operazioni poste in essere da quest'ultima nell'interesse dello Stato, ha rilevato come l'art. 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 abbia esteso alle Agenzie Fiscali la disposizione prevista per le Amministrazioni dello Stato contenute nel DPR 131/86. In forza di tale estensione, ai sensi del citato articolo 57, comma 7, del TUR, *“l'Agenzia del Demanio non è assoggettata all'obbligo del pagamento dell'imposta di registro, con la conseguenza che la relativa obbligazione tributaria rimane a totale carico dell'altra parte contraente, sempreché l'imposta non sia dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle amministrazioni dello Stato”*.

## L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Al fine di una chiara rappresentazione dell'operato dell'Agenzia con riguardo all'applicazione dell'articolato e complesso sistema di norme oggi vigenti volte al contenimento della spesa, si è ritenuto opportuno riportare di seguito uno schema riepilogativo di quelle di interesse per l'ente e con potenziali riflessi sul bilancio.

<b>Norm</b>	<b>Contenuto sintetico</b>
Art. 1 c.9 L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006)	Il costo per consulenze, studi e ricerche non può superare il limite del 40% del consuntivo 2004.
Art. 1 c. 11 L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006)	Il costo per il noleggio ed esercizio delle autovetture non può superare il limite del 50% del consuntivo 2004.
Art. 1 cc. 58 e 59 L. 266/2005 (Legge Finanziaria)	<i>"Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni [...] corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo [...] sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre "</i>
Art. 1 c. 505 L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007)	L'Agenzia è stata ricompresa nel novero delle amministrazioni tenute al rispetto dei vincoli imposti dai cc. 9, 10, 11, 56 e 57 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 14 c. 1 D.L. 81/2007 (convertito nella L. 127/2007)	Possono essere effettuate variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 2 cc. 618 e 623 L.244/2007 (Legge Finanziaria)	I costi di manutenzione annua degli immobili non possono superare il limite del 3% del valore dell'immobile, ridotto all'1% nei casi di sola manutenzione ordinaria.
Art. 61 c. 1 D.L. 112/2008 (convertito nella L. 133/2008)	La spesa complessiva per organi collegiali, di amministrazione e controllo deve essere ridotta del 30% di quella sostenuta nel 2007.
Art. 61 c. 2 D.L. 112/2008 (convertito nella L. 133/2008)	La spesa per studi e consulenze deve essere ulteriormente ridotta fino al 30 % del consuntivo 2004.
Art. 61 c. 17 D.L. 112/2008 (convertito nella L. 133/2008)	<i>Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art.61 cc 2 e 5 " [...] sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello "</i>
Art. 27 D.L. 112/2008 (convertito nella L. 133/2008)	La spesa per stampa di relazioni ed altri documenti previsti da leggi e/o regolamenti e destinati ad altre Pubbliche Amministrazioni si riduce del 50 % del consuntivo 2007 ("taglia

Per quanto riguarda, in particolare, le voci soggette a vincoli normativi, nel prospetto seguente si rappresenta il confronto tra la spesa consuntivata nell'anno e il limite vigente:

<b>Norma</b>	<b>Contenuto sintetico</b>	<b>Limite</b>	<b>Consuntivo 2010</b>
Art. 1 c. 11 L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006)	Il costo per il noleggio ed esercizio delle autovetture non può superare il limite del 50% del consuntivo	<b>132</b>	<b>446</b>
Art. 1 cc. 58 e 59 L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e Art. 1 cc. 618 e 623 L.244/2007 (Legge Finanziaria 2008)	La spesa complessiva per organi collegiali, di amministrazione e controllo deve essere ridotta del 30% di quella sostenuta nel 2007.	<b>168</b>	<b>108</b>
Art. 1 cc. 618 e 623 L.244/2007 (Legge Finanziaria 2008)	I costi di manutenzione annua degli immobili non possono superare il limite del 3% del valore dell'immobile, ridotto all'1% nei casi di sola manutenzione ordinaria.	<b>(*)</b>	<b>(*)</b>
Art. 61 c. 2 D.L. 112/2008 (convertito nella L. 133/2008)	La spesa per studi e consulenze deve essere ulteriormente ridotta fino al 30 % del consuntivo 2004	<b>1.276</b>	<b>20</b>
Art. 27 D.L. 112/2008 (convertito nella L. 133/2008)	La spesa per stampa di relazioni ed altri documenti previsti da leggi e/o regolamenti e destinati ad altre Pubbliche Amministrazioni si riduce del 50 % del consuntivo 2007 ("taglia carta").	<b>52</b>	<b>22,5</b>

(\*) il rispetto del vincolo è calcolato per singolo immobile

Dalla disamina delle singole voci, si evidenzia come per i compensi degli organi collegiali, per le consulenze e per le voci sensibili al c.d. "taglia carta", il consuntivo sia risultato ben al di sotto dei limiti fissati dalla normativa. Si evidenzia, in particolare, come i costi relativi a consulenze e studi siano risultati di ben il 98 % al di sotto dei limiti di legge, registrandosi quindi una drastica riduzione degli stessi.

Per quanto invece riguarda i costi relativi al noleggio e alla gestione delle autovetture di servizio, pur essendo il consuntivo risultato inferiore tanto alla previsione che al corrispondente valore del 2009, non è stato comunque possibile rispettare lo specifico limite in considerazione delle finalità di utilizzo delle autovetture e dei nuovi e più efficienti assetti logistici delle Filiali.

Analogamente agli anni precedenti, l'Agenzia ha comunque chiesto ed ottenuto il parere favorevole del Dipartimento delle Finanze per la compensazione fra le voci "noleggio ed esercizio autovetture" e "consulenze e studi", così come previsto dall'art. 14 del D.L. 81/2007 (convertito nella L. 127/2007) e quindi ricevuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze espresso nulla osta alla proposta di variazioni compensative con nota prot. 14224 del 18 giugno 2010.

<b>Norma</b>	<b>Contenuto sintetico</b>	<b>Limite</b>	<b>Consuntivo 2010</b>
Art. 1 c. 11 L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006)	Il costo per il noleggio ed esercizio delle autovetture non può superare il limite del 50% del consuntivo 2004.	<b>13</b>	<b>44</b>
Art. 61 c. 2 D.L. 112/2008 (convertito nella L. 133/2008)	La spesa per studi e consulenze deve essere ulteriormente ridotta fino al 30 % del consuntivo 2004.	<b>1.276</b>	<b>20</b>
<b>TOTALE COMPENSATO</b>		<b>1.408</b>	<b>46</b>

Deve in ogni caso evidenziarsi come il costo a consuntivo relativo alle voci compensate sia risultato di oltre i due terzi inferiore al limite consentito.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 61, comma 17, della L. 133/2008, “*le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art.61 cc 2 e 5 “[...] sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato*”, si rende noto che nel mese di marzo 2010 l'Agenzia ha provveduto ad effettuare un versamento di € 425.200 sul capitolo d'entrata del bilancio dello Stato n. 3492, capo X. Il suddetto versamento, non potendo essere assimilato a costi di gestione dell'esercizio per una corretta rappresentazione di bilancio e in ossequio ai principi contabili di riferimento, è stato disposto, come già in passato, a valere sulle riserve disponibili, da ricostituirsi in pari misura attraverso l'accantonamento di pari quota dell'utile conseguito.

Va infine sottolineato come il costo per “*relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza*”, ancorché esente da limitazioni in quanto riferito ad attività ed iniziative strettamente connesse alla missione istituzionale dell'Agenzia, così come chiarito dalle circolari della Ragioneria Generale n. 40 del 17 dicembre 2007 e n. 36 del 23 dicembre 2008, sia risultato di oltre l'80% inferiore al limite di Legge.

<b>Norm</b>	<b>Contenuto</b>	<b>Limite</b>	<b>Consuntiv 201</b>
Art. 61 c. 5 D.L. 112/2008 (convertito nella L. 133/2008)	Le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità non possono superare il limite del 50% del consuntivo 2007	553	77

## **LA TUTELA DELLA PRIVACY E LA PROTEZIONE DEI DATI**

L'Agenzia del Demanio ha conformato il proprio operato alle disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs.196/2003).

## **LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Nel corso dell'anno è stato varato il sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul modello OHSAS 2007 (Occupational Health and SAFety management System): in tale ambito è stato prodotto il documento di politica della sicurezza adottato dall'Agenzia. Sul piano della formazione è stato effettuato l'aggiornamento professionale degli Addetti al servizio di prevenzione e protezione e dei Rappresentanti dei lavoratori mentre per il personale si è provveduto ad effettuare un incontro di presentazione delle 26 istruzioni operative relative alla sicurezza emanate nel corso del 2009.

E' stata inoltre messa a punto una nuova metodologia di valutazione dei rischi che permette di apprezzare il miglioramento nel tempo delle condizioni di sicurezza delle sedi di lavoro a seguito degli interventi previsti nei piani specifici: tale metodologia, applicata nella redazione del Documento di valutazione dei rischi della nuova sede di Catanzaro, inaugurata nel corso del 2010, costituirà la base per gli aggiornamenti da effettuare nelle altre sedi di lavoro nel corso del 2011.

Infine, sono state effettuate tutte le riunioni periodiche e le verifiche di sicurezza presso le Filiali, è stata omogeneizzata la sorveglianza sanitaria su tutto il territorio nazionale e sono stati forniti i dispositivi di protezione individuale al personale secondo le indicazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi.

La situazione degli adempimenti di legge connessi alla sicurezza è monitorata attraverso una specifica reportistica.

**FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO****Piano delle Attività, Piano degli Investimenti Immobiliari e Budget 2011**

Nella seduta del 27 gennaio 2011 il Comitato di gestione ha approvato per il triennio 2011 – 2013 il Piano delle Attività e il Piano degli Investimenti Immobiliari, predisposti sulla base dell'Atto di Indirizzo triennale che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso all'Agenzia in data 24 novembre 2010.

Nella stessa seduta è stato anche approvato il Budget 2011.

**Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

In data 15 febbraio 2011 è stata sottoscritta con l'Agenzia Nazionale la convenzione non onerosa prevista dall'art. 4 della Legge 31 marzo 2010 n. 50, in ordine alle attività istruttorie affidate a questa Agenzia aventi ad oggetto i beni confiscati alla criminalità organizzata.

Giova ricordare che alla nuova Agenzia, istituita con la legge sopra richiamata, sono stati attribuiti i compiti di amministrazione, custodia e destinazione:

- dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- dei beni sequestrati e confiscati in esito al procedimento penale per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica l'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, e successive modificazioni,

nonché di adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*.

**Attuazione dell'art 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010 (cd. federalismo demaniale) per il trasferimento agli Enti territoriali di beni Statali appartenenti al "patrimonio culturale"**

In data 9 febbraio 2011 è stato sottoscritto tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'Agenzia del Demanio il Protocollo d'intesa avente per oggetto gli accordi di valorizzazione così come richiamati dall'art.5, comma 5, del D.Lgs. n.85/2010, e definiti all'articolo 112 comma 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42.

Il Protocollo è finalizzato a fornire indicazioni univoche agli Uffici periferici in merito alle modalità attuative del richiamato art 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010 che prevede la possibilità di trasferire a titolo non oneroso agli Enti territoriali beni di proprietà statale appartenenti al "patrimonio culturale" non di rilievo nazionale, previa conclusione di specifici accordi di valorizzazione tra lo Stato e gli Enti territoriali interessati.

Detto Protocollo avrà, in termini prospettici, un impatto rilevante sulle attività di valorizzazione, in uno scenario di concertazione istituzionale tra i competenti organi centrali e territoriali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'Agenzia del Demanio da un lato, e le Amministrazioni territoriali di volta in volta coinvolte, dall'altro.

**Contratto collettivo nazionale – Agenzia del Demanio**

Il 30 settembre 2010 è scaduto il primo biennio economico del C.C.N.L. Agenzia del Demanio E.P.E. di durata quadriennale, con decorrenza 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2012.

L'Agenzia è stata autorizzata, con nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 85765 del 25 ottobre 2010 trasmessa dall'Ufficio del Coordinamento Legislativo Finanze con nota n. 11598 del 9 novembre 2010, a dar luogo alle procedure negoziali per il rinnovo del secondo biennio economico entro i parametri di crescita consentiti, ritenendo che il divieto di rinnovo negoziale di cui all'art. 9, comma 17, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, operi unicamente nei confronti del personale del pubblico impiego disciplinato dal D.Lgs. 165/2001.

Al fine di definire l'effettivo incremento del costo del personale derivante dal rinnovo in questione, sono in corso alcuni approfondimenti con i competenti uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'esito dei quali si procederà, nel pieno rispetto dei vincoli finanziari imposti dal D.L. 78/2010, all'apertura del tavolo negoziale con le OO.SS.

stipulanti.

### **L'EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE**

Come già evidenziato, le diverse disposizioni normative recentemente intervenute hanno determinato e determineranno ancora significativi impatti sulla composizione del patrimonio amministrato dall'Agenzia e sul ruolo che la stessa sarà chiamata a svolgere nel prossimo futuro.

In tale contesto, l'Agenzia si trova quindi a dover ridefinire in modo significativo la propria missione. In primo luogo essa dovrà indirizzare prioritariamente il proprio operato sull'obiettivo di contenimento della spesa, attraverso una gestione unitaria ed efficiente dei fabbisogni logistici della Pubblica Amministrazione, in qualità di unico soggetto a cui competono i poteri in ordine alla razionalizzazione degli spazi, sia di proprietà dello Stato che di terzi.

Inoltre l'Agenzia sarà ancora fortemente impegnata nelle misure attuative conseguenti il c.d. "federalismo demaniale" (D. Lgs.85/2010), nonché nelle attività di supporto a favore degli Enti Previdenziali nell'ambito delle procedure di ottimizzazione e razionalizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari.

Infine, relativamente alla gestione dei beni confiscati, l'Agenzia del Demanio dovrà continuare a fornire alla nuova Agenzia nazionale, in regime di convenzione non onerosa, il supporto tecnico-amministrativo necessario allo svolgimento delle attività previste nella già citata norma.

Coerentemente con le priorità politiche delineate, l'azione dell'Agenzia sarà quindi focalizzata sulle seguenti direttrici strategiche.

#### **Conoscenza e presidio del patrimonio amministrato**

L'Agenzia provvederà, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 85/2010 relativamente all'individuazione e al successivo trasferimento dei beni statali a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Parallelamente proseguirà nell'attività di accrescimento della conoscenza dei beni gestiti, approfondendo la conoscenza degli immobili di terzi condotti in locazione passiva dalle Pubbliche



Amministrazioni, nonché seguirà ad esercitare e implementare le azioni di tutela e vigilanza sui beni che rimangono nella proprietà dello Stato.

### **Generazione di entrate**

L'obiettivo di generazione di entrate derivanti dalla gestione del patrimonio gestito dall'Agenzia sarà perseguito mantenendo la redditività del patrimonio rimasto in carico allo Stato, nonché garantendo e incrementando il livello di efficacia dell'azione di controllo delle riscossioni di competenza.

### **Creazione del valore**

La creazione del valore economico e sociale per la collettività, derivante dalla gestione e dall'utilizzo del patrimonio amministrato, sarà altresì perseguita assicurando, di volta in volta, il mantenimento del valore dei beni, ovvero il suo incremento, attraverso opportune iniziative di valorizzazione in coerenza con le esigenze e le vocazioni di sviluppo territoriale come previsto dal D.lgs 85/2010.

Il nuovo riparto delle competenze riguardanti i beni confiscati alla criminalità organizzata, avvenuto con l'istituzione della nuova Agenzia Nazionale, impegnerà l'Agenzia nell'esercizio delle attività definite ai sensi della convenzione prevista dall'art. 7, comma 3, D.L. 4/2010.

### **Contenimento della spesa**

Il contenimento della spesa sarà perseguito mediante le attività finalizzate alla razionalizzazione degli utilizzi da parte delle P.A. dei beni immobili statali e di terzi previa la rigorosa verifica dei fabbisogni logistici, in termini di perseguimento della minore onerosità possibile per lo Stato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 222, della L. 191/2009.

Al riguardo l'Agenzia rafforzerà le linee di azione già sperimentate nel corso del 2010 provvedendo, in un quadro di cooperazione con gli utilizzatori, a elaborare piani di razionalizzazione degli spazi per ciascuna amministrazione. Tali piani saranno volti prioritariamente alla chiusura di locazioni passive ed al conseguente trasferimento degli uffici pubblici in immobili demaniali ovvero ricercando sul mercato soluzioni allocative meno onerose.

Tra le misure che più impattano sulle competenze prospettiche dell’Agenzia senza dubbio quella più qualificante e innovativa è costituita dalla sua individuazione quale soggetto che, in via esclusiva, provvederà a soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni statali (“Conduttore Unico”).

L’accentramento della gestione delle locazioni passive in capo a un unico soggetto, cui già competono poteri in ordine alla razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni statali, avrà indubbiamente effetto propulsivo ai fini del generale contenimento della spesa pubblica. Tale scelta, infatti, consentirà un monitoraggio ed un coordinamento della pianificazione dei fabbisogni degli spazi necessari alle Amministrazioni statali, con riguardo all’utilizzo di immobili sia pubblici che di proprietà privata, consentendo di incidere su entrambi i fronti in termini di contenimento della spesa.

Nella sostanza è previsto l’accentramento in capo all’Agenzia, sulla scorta dei fabbisogni allocativi manifestati dalle amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, delle attività di:

- a) accertamento dell’esistenza o meno di immobili idonei tra quelli di proprietà dello Stato da assegnare in uso alle Amministrazioni e di quelli trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell’art. 4 del D.L. 351/2001;
- b) accertamento della congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell’art. 1, comma 479, della L. 266/2005, individuati dalle medesime Amministrazioni tramite indagini di mercato, in coerenza con le proprie esigenze e con gli obblighi di contenimento della spesa pubblica;
- c) stipula e gestione dei relativi contratti di locazione o rinnovo di quelli sottoscritti dalle Amministrazioni e venuti a scadenza, qualora ne permanga il fabbisogno;
- d) consegna dei beni alle Amministrazioni interessate che ne assumono ogni responsabilità ed onere derivante dall’uso e dalla custodia;
- e) gestione amministrativo contabile dei contratti di locazione e relativo monitoraggio economico – finanziario.

Al fine di rendere più stringenti dette previsioni, si ricorda che è stata sancita la nullità di ogni contratto di locazione stipulato direttamente dalle Amministrazioni a far data dal 1° gennaio 2011.

#### **Criticità prospettiche**

Il nuovo Atto di Indirizzo 2011 – 2013, di recente approvato dal Signor Ministro, ha sancito le nuove linee di attività, recependo quanto già previsto dalle norme vigenti che hanno, fra l'altro, attribuito all'Agenzia il nuovo e gravoso compito di Conduttore Unico come anzi detto.

Come già in passato rappresentato, se in un primo momento era parso possibile immaginare che parte del fabbisogno di risorse che l'ente dovrà dedicare a questa nuova gestione potesse essere coperto riconvertendo, anche se non senza difficoltà, il personale che avrebbe dovuto liberarsi a seguito della focalizzazione dell'Agenzia sulle attività di gestione degli immobili di proprietà dello Stato in uso governativo e su quelli in locazione passiva, alla luce tanto della sottoscrizione della nuova convenzione con l'Agenzia Nazionale per la gestione dei beni confiscati, quanto delle persistenti incertezze circa l'effettiva entità dei beni che usciranno dal perimetro di gestione dell'Agenzia del Demanio per effetto del federalismo demaniale, appare oggi più che plausibile ipotizzare di dover ricorrere all'utilizzo di nuove e ulteriori risorse.

Lo scenario che infatti va a prefigurarsi è quello di una Agenzia che, da un lato, continuerà a svolgere, in misura sostanzialmente immutata, le stesse attività finora svolte con riguardo alla gestione dei beni confiscati, e, dall'altro, provvedere a tutte le nuove incombenze legate all'attuazione del federalismo sopra richiamato e alla gestione del ruolo di "conduttore unico".

Alla luce di quanto sopra rappresentato è quindi quanto mai auspicabile che quanto meno possano essere riconsiderate le misure limitative riguardanti le politiche assunzionali, alla cui adozione l'Agenzia è stata espressamente invitata pur non essendo direttamente destinataria della norma.

#### **LA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO**

A conclusione della presente Relazione si invita codesto Ministero ad approvare la Relazione del Comitato di Gestione ed il bilancio al 31.12.2010 che chiude con un utile di € 19.076.578.

Si propone di destinare:

- quanto a € 953.829, pari al 5% di detto utile, a Riserva legale;
- quanto a € 425.200, a reintegro delle riserve a seguito del versamento effettuato ai sensi dell'art. 61, comma 17, della Legge 133/2008;
- quanto a € 11.258 a riserva di rivalutazione partecipazioni;
- di rinviare al nuovo esercizio la parte residua dell'utile.

**ALLEGATO A - APPENDICE NORMATIVA**

- **D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173**

**Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59**

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 detta disposizioni in ordine alla organizzazione del Governo e delle Amministrazioni Centrali dello Stato e istituisce le Agenzie Fiscali.

Il D.Lgs. 173/2003 ha trasformato l'Agenzia del Demanio in ente pubblico economico, fermo restando le competenze istituzionali della medesima.

Il medesimo decreto ha previsto per il personale dipendente la facoltà di esercitare il diritto di opzione presso altre Amministrazioni Pubbliche entro il 31 gennaio 2004.

- **L. 1 agosto 2003, n. 212**

**Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.**

La legge in parola, all'art. 5 bis, detta disposizioni in materia di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attingui di proprietà altrui, in forza di un titolo legittimante l'opera. La stessa norma disciplina le modalità di presentazione della domanda d'acquisto e i termini per lo svolgimento delle procedure di vendita.

- **D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n.191**

**Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica**

Il D.L. 168/2004 nell'ambito del contenimento della spesa pubblica e relativamente all'anno 2004, prevede per la totalità dei soggetti pubblici la riduzione delle spese relative al medesimo anno e introduce delle misure per agevolare la costituzione di fondi d'investimento immobiliare con apporto di beni pubblici, recando delle modifiche al decreto legge 351/2001, convertito dalla legge 410/2001. Inoltre, lo stesso decreto, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, modifica alcuni termini

di cui all'art. 32 del decreto legge 269/2003 convertito, con modificazioni dalla legge 326/2003, in materia di illeciti edilizi.

- **L. 30 dicembre 2004, n. 311**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)**

La legge finanziaria 2005 contiene numerose norme in materia di gestione dei beni immobili dello Stato in particolare detta nuove regole in materia di alienazione, di permuta, di manutenzione e valorizzazione dei beni dello Stato, al di fuori delle disposizioni di cui alla L.410/2001.

- **D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296**

**Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato**

Tale regolamento consente la concessione in uso ovvero la locazione - a canone ordinario oppure a canone agevolato - di tutti gli immobili di proprietà statale non suscettibili di essere sottoposti ai processi di dismissione e di valorizzazione. La disciplina applicativa di questi casi di concessione ovvero di locazione viene affidata ad un regolamento di delegificazione da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge n. 400/1988.

- **D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.**

**Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.**

L'art. 11-quinquies - *Dismissione immobili*, comma 1, stabilisce che l'Agenzia del Demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (101/a). Lo stesso articolo, al comma 4, stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

sono riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività connesse all'attuazione delle predette disposizioni, a valere sulle conseguenti maggiori entrate.

- **L. 23 dicembre 2005, n. 266.**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).**

L'Agenzia viene interessata dall'art. 1, comma 478, che, ai fini di contenimento della spesa pubblica, dispone che i contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati sono rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.

Il successivo comma 479, al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del Demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, istituisce, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico/economico/estimativa con riferimento a vendite, permuta, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.

Il comma 577, infine, dispone che i dipendenti dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativamente ai quali non sono esaurite, alla data del 31 dicembre 2005, le procedure di trasferimento conseguenti all'esercizio del diritto di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli delle amministrazioni dello Stato per le quali gli stessi hanno esercitato l'opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della funzione pubblica, su proposta dell'Agenzia del demanio, sentite le amministrazioni interessate, sono individuate le unità di personale destinate a ciascuna di tali amministrazioni nonché la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici del relativo transito.

- **D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248**

**Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.**

L'Agenzia è stata interessata dal disposto dell'art. 22 in forza del quale si è provveduto alla riduzione del 10% dei costi di produzione previsti nell'originario budget 2006 e riconducibili alle voci B 6), 7) e 8) del conto economico riclassificato in forma civilistica ex articolo 2425 del C.C.

L'Agenzia è stata altresì interessata dalle disposizioni contenute nell'art. 25 che hanno previsto tagli all'U.P.B. 06.02.03.01, denominata "Edilizia di Servizio", per un importo pari a circa 50 milioni di euro per l'anno 2006 e per il triennio successivo.

- **L. 27 dicembre 2006, n. 296**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007).**

L'Agenzia è stata interessata dai seguenti commi della Legge Finanziaria 2007.

Commi 201 e 202, 213, 220 e 221 (Beni confiscati); Comma 203 (Beni statali in uso all'università); Commi 204 -209 (Fondo "Costo d'uso"); Commi 210-212 (Consolidamento destinazioni d'uso); Commi 214-216 (Strumentalità e dismissioni temporanee); Comma 218 (Riduzione spese trascrizione e annotazioni); Commi 1311-1314 (Razionalizzazione beni all'estero); Commi 907-914 (Locazione Finanziaria); Commi 250-256 (Revisione canoni demanio marittimo); Comma 257 (indennizzi per occupazioni non regolarizzate su demanio marittimo); Comma 260 (Eredità giacenti); Comma 217 (Semplificazione art. 3 c. 109 L. N. 662/1996); Comma 219 (Vendita alloggi); Comma 261 (Concessione e locazioni agli enti locali); Comma 262 (Programmi unitari valorizzazione immobili pubblici); Commi 263 e 264 (Beni della difesa non più necessari per usi militari); Comma 259 (Concessioni d'uso); Comma 258 (Canoni per uso demanio aeroportuale); Comma 505; Comma 507.

- **L. 24 dicembre 2007, n. 244**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).**

L'Agenzia è stata interessata dalle seguenti disposizioni della Legge Finanziaria 2008:

**Art. 1** - commi 144-145 (Rateizzazione pagamenti); commi 209-214 (Fatturazione Elettronica); comma 256 (Stime Alloggi); comma 257 (Amministrazione straordinaria imprese confiscate); commi 258 e 259 (Edilizia Residenziale Sociale); commi 313-319 (Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo degli Enti locali – PiV); comma 320 (Dismissione immobili non più utili all'Amministrazione della Difesa); commi 322-324 (Recupero crediti storici); commi 361-362 (Provvedimento relativi alla Agenzie Fiscali).

**Art. 2** – comma 15 (Alloggi Profughi); commi 64-65 (G( Maddalena); commi 89-90 (Indennità di Esproprio); commi 285-288 (Locazione a canone Sostenibile e sgravi fiscali); commi 396-401 (Disposizioni in materia di istituzioni culturali); commi 440-442 (Risanamento edifici Pubblici); comma 573 (Forniture di beni e servizi); commi 594-600 (Costi della P.A.: Piani triennali di razionalizzazione); comma 603 (Soppressione Tribunali Militari); commi 618-623 (Spese di Manutenzione); comma 625 (Abrogazione Comma 2 art 22 d.l. 223/2006); commi 627-631 (Dismissione Alloggi Difesa); commi 634-642 (Soppressione e riorganizzazione Enti Pubblici).

**Art. 3** - commi 1-2 (Criteri di quantificazione del costo d'uso degli immobili in uso alle Amministrazioni Statali); commi 19-23 (Arbitrato negli appalti pubblici); commi 25-26 (TOROC); commi 43-53 (Costi della P.A.: stipendi); comma 59 (Costi della P.A: Assicurazione); commi 60-65 (Costi della P.A: Poteri di controllo e vigilanza della Corte dei Conti)